



Decreto Dirigenziale n. 39 del 09/04/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 3 - UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 8 DEL 29 LUGLIO 2008 S.M.I.. ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI RICERCA DI ACQUE MINERALI DENOMINATO BAGNI DI SAN TEODORO IN COMUNE DI VILLAMAINA (AV). RIGETTO PER INAMMISSIBILITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.D. n°16 del 04/07/2011, fu rilasciato alla società "Antiche Terme di S. Teodoro srl" (nel seguito: società), con sede in Via F. Petronelli, 15 – Avellino - C.F. 02429680651 il permesso di ricerca di acque minerali denominato "Bagni di San Teodoro" per la superficie di ettari 00.24.15 che interessa il territorio del comune di Villamaina (AV);
- b. che con istanza del 15/07/2014, acquisita al prot. n. 0512032 del 23/07/2014, la società ha chiesto il rinnovo (rectius: la proroga) del suddetto permesso di ricerca;
- c. che il D.D. n°16 del 04/07/2011 è stato rilasciato con validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di notifica avvenuta in data 25/07/2011;

PRESO ATTO:

- a. che il permesso di ricerca rilasciato con D.D. n°16/2011 è scaduto il 25/07/2014;
- b. che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n°10/2010 disciplinante la Ricerca ed Utilizzazione delle Acque Minerali e Termali, delle Ricerche Geotermiche e delle Acque di Sorgente reso in attuazione della L.R. n°8/2008 s.m.i., viene disposto che la proroga del permesso di ricerca deve essere richiesta, con istanza in bollo da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

CONSIDERATO:

- a. che l'istanza di proroga del permesso di ricerca in argomento non è pervenuta nei termini stabiliti dal Regolamento n°10/2010;
- b. che deve, pertanto, ritenersi inammissibile la suddetta istanza di proroga;

CONSIDERATO, ALTRESI', che con nota prot. 0613985 del 17/09/2014, trasmessa a mezzo pec in data 25/09/2014, la U.O.D. 51.02.03 ha provveduto, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., a comunicare alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, comunicando inoltre:

- a. che la stessa, peraltro, priva di bollo non era resa in conformità allo schema riportato nell'allegato al Regolamento;
- b. che, entro il termine di 30 giorni, dall'avvenuto ricevimento dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi, la società avrebbe potuto presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

RILEVATO:

- a. che la società, con lettera datata 24/10/2014 trasmessa a mezzo pec in data 25/10/2014, acquisita al prot. regionale al n. 0192325 del 20/03/2015 in risposta a quanto evidenziato con nota prot. 0613985 del 17/09/2014 ha richiesto la proroga del permesso di ricerca trasmettendo in allegato l'istanza di proroga in conformità dello schema riportato nell'allegato C del regolamento n. 10/2010, priva di bollo e della documentazione tecnica richiesta di cui fa riserva di produzione a mano. Con la stessa nota la società Antiche Terme di San Teodoro evidenzia che l'istanza di rinnovo datata 15/07/2014 è stata comunque presentata prima della scadenza del permesso di ricerca.
- b. che a seguito di quanto riportato nella lettera datata 24/10/2014, la società non ha fornito alcuna contro deduzione alle motivazioni per le quali è stato dato avvio al procedimento di inammissibilità dell'istanza di proroga presentata per cui non è stato superato il motivo di inammissibilità di cui all'art. 7 del regolamento n° 10/2010 di attuazione della L.R. n° 8/2008 s.m.i.;
- c. che a tutt'oggi la società non ha trasmesso alcuno degli elaborati tecnici necessari per supportare e giustificare la richiesta prosecuzione;

RITENUTO per quanto sopra:

- a. che l'istanza di proroga del permesso di ricerca ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°8/2008 s.m.i. e d art. 7 del Regolamento n°10/2010, non può essere accolta;
- b. di dover affidare le pertinenze (pozzo e attrezzature) in custodia al legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n°10/2010;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto:
 - c.1 a mantenere inaccessibile il pozzo, impedendo l'utilizzo dell'acqua e ponendo in atto, a tal fine, idonei accorgimenti quali, tra l'altro, la sigillatura del punto di emungimento previa eliminazione dallo stesso di tutte le opere di presa. Dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti si dovrà dare notizia trasmettendo alla U.O.D.51.02.03, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - c.2 a vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.

VISTO:

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 *"Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania"*, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 31.10.2013 che ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Vicario della Unità Organizzativa Dirigenziale *"Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici"* al Dr. Fortunato Polizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa denominata *"Concessioni acque termali"* e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 51-02-03 *"Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici"* quale responsabile del procedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. La richiesta di proroga del permesso di ricerca denominato *"Bagni di San Teodoro"*, pervenuta, con nota prot. n°0512032 del 15/07/2014, dalla società *"Antiche Terme di San Teodoro srl"* con sede in Via F. Petronelli, 15 – Avellino - C.F. 02429680651, è respinta;
2. che per gli effetti della reiezione dell'istanza di proroga, il permesso di ricerca rilasciato con D.D. n°16 del 04/07/2011 ha cessato di esplicare i suoi effetti alla data del 25/07/2014;
3. il rappresentante legale della società *"Antiche Terme di San Teodoro srl"* resta custode temporaneo delle pertinenze ed è tenuto, pertanto, a:
 - 3.1 a mantenere inaccessibile il pozzo, impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti quali, tra l'altro, la sigillatura del punto di emungimento previa eliminazione dallo stesso di tutte le opere di presa. Dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti si dovrà dare notizia trasmettendo a questo U.O.D. 51.02.03, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - 3.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
4. la superficie di permesso di ricerca è riportata sull'allegata planimetria catastale;
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
6. il presente decreto sarà notificato alla società e in copia trasmesso:
 - 6.1. al Presidente della Regione Campania;
 - 6.2. al Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;

- 6.3. al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
- 6.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 6.5. alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
- 6.6. al Sindaco del comune di Villamaina competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
- 6.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Fortunato Polizio